



Robecco s/N, 5.12.2017

GRAFICHE REKORD SPA

Alla c.a del legale rappresentante pt Sig.ra Maria Luisa Croci
c/o avv. Pellegrini (a mezzo email)

cc.

Egregio Dr. Maurizio Paglino
n.q. di Commissario Giudiziale (Trib. Milano, rg 31/2017)
(a mezzo email)

Oggetto: Concordato GR

Egregi Signori,

alla luce del Decreto del Tribunale di Milano del 9.11.2017, si osserva che la Cosmografica Albertini (oggi APG) intende ove possibile collaborare al sostegno della proposta di concordato al vaglio del Tribunale e dei creditori, ferma tuttavia l'autonomia delle parti.

La scrivente è infatti *soggetto esterno alla società in concordato*, determinatosi all'affitto di azienda unicamente per le motivazioni e finalità di cui alle premesse del contratto, circa mantenimento dell'avviamento e dei posti di lavoro, nell'indisponibilità della GR a una vendita al di fuori di una ristrutturazione della crisi in cui versava.

In tal senso APG si è resa disponibile all'attesa dei tempi e dell'alea della procedura di concordato ben oltre gli obblighi di un semplice affitto, garantendo interventi di manutenzione non rinviabili, oltre al mantenimento e alla continuità dei contratti di leasing, per i quali ha anticipato a GR ingente finanza, altrimenti non disponibile. In tale ottica va individuata la causa del contratto, per cui il *canone di affitto* è solo una delle componenti dell'equilibrio contrattuale e dell'assetto economico dell'operazione, con prestazioni corrispettive complesse che le parti hanno inteso regolare.

Preme alla scrivente che si ponga attenzione all'esigenza di garantire la competitività prevista dalla procedura, senza penalizzare in favore di terzi, proprio in tale ottica, il soggetto che con proprie risorse ha accresciuto (non solo mantenuto) il valore dell'azienda nelle more della procedura, altrimenti compromesso.

Ciò premesso, in relazione al rilievo formulato dal Tribunale circa le criticità ex art 163 bis lf per la restituzione di quanto versato a titolo di canoni di affitto, rispetto al contratto in corso tra le società si propongono le seguenti modifiche, da intendersi unitariamente e non applicabili in via autonoma una dall'altra:

- 1) somme versate mensilmente da APG quale canone di affitto: la scrivente società rinuncia a richiedere il rimborso dei canoni di affitto che siano stati corrisposti fino alla scadenza prevista



Stabilimento e Sede Amministrativa:
 Via Passavone 2/A - 20087 Robecco sul Naviglio (MI) - ITALY
 Tel. +39 02 946986.1 - Fax +39 02 946986.308 / 310
 Sede Legale: 22036 Erba (CO) Corso XXV Aprile 167/B - Cap. Soc. € 3.500.000 I.v. - C.F./P.IVA IT 02161730136
 REA CO n° 244361 - REG. SOC. TRIB. COMO 02161730136



al 28.2.2018. Tali somme resteranno incamerate alla GR.

- 2) Proposta di acquisto: ferme tutte le disposizioni dell'art 13, il prezzo offerto dalla scrivente per l'acquisto di ramo di azienda di cui all'art 13.8 del contratto è pari ad € 3.619.395,00 (tremilioni seicentodiciannovemila trecentonovantacinque), somma da cui andrà detratto, in quanto accollato dall'acquirente, l'importo relativo al debito leasing (per APG, € 994.395,00 calcolato all'1.3.2017, comprensivo delle rate già anticipate e a scadere, fermo l'obbligo per eventuali terzi di detrarre dal prezzo dovuto e indicato sopra il solo debito residuo alla data di cessione, dovendo GR coprire comunque quanto già anticipato da APG per le rate scadute) come indicato nel contratto al punto 13.8.

Il tutto quindi per APG per residui € 2.625.000,00 (duemilioni seicentoventicinquemila), da intendersi così distribuiti:

- € 1.600.000,00 per immobili;
- € 600.000,00 per macchinari;
- € 350.000,00 per subentro ai contratti di leasing in corso;
- € 75.000,00 per avviamento.

Restano le modalità di pagamento previste nel contratto, per cui al pagamento, dalla somma di € 2.625.000 saranno detratti in conto prezzo gli importi indicati all'art 13.8 del contratto (lettere ii, iii, iv) che restano applicabili, con la sola eccezione della lettera i, in quanto - come indicato al precedente punto 1) della presente - i canoni corrisposti nel corso dell'affitto non verranno computati in conto prezzo.

- 3) Scadenza della proposta e condizioni: onde venire incontro al protrarsi dei tempi della procedura, rispetto al termine previsto dall'art 13.5 del contratto per l'accettazione della proposta, già con lettera 14.9.17 "prorogato dal 28 febbraio 2018 al 30.5.2018 a condizione che Cosmografica possa mantenere successivamente al 28.2.2018 la detenzione del Ramo di Azienda, senza ulteriori costi, al fine di garantirne il mantenimento dell'avviamento e non disperderne il valore, e con l'ulteriore condizione che pervenga entro il 30.11.2017 l'ammissione dell'attuale procedura di concordato preventivo GR (rubricato al Tribunale di Milano con RG Fall. 31/2017)", si ribadiscono entrambe le condizioni, con proroga del termine della seconda (emissione di decreto di ammissione del concordato preventivo), alla data del 31.12.2017.

Restano ferme tutte le clausole del contratto in corso, così come anche successivamente modificate, qui non specificamente modificate.

Si resta in attesa di cortese aggiornamento, distinti saluti

APG

Emilio Albertini

(Amministratore Delegato)

